

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri**

(gennaio-marzo 2021)

FISCALITA' E DOGANE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-363/20	UNGHERIA	<p>Fiscalità – Determinazione della base imponibile e dell'aliquota dell'imposta sulle società - Conti annuali – Imputazione al debito tributario - Valutazione – Principi contabili generali – Principio del legittimo affidamento</p> <p>Interpretazione degli artt. 2, par 3 – conti annuali - e 31 – principi generali - della direttiva 78/660 - quarta direttiva - relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, alla luce dell'art 47 - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – e dell'art. art 54 - divieto dell'abuso di diritto della CDFUE.</p> <p><i>Dubbio se, nel caso di verifica contabile ai fini dell'accertamento del reddito di impresa e dell'aliquota dell'imposta basato su più anni, debba considerarsi esclusivamente il principio generale della competenza d'esercizio e non quello scelto dal contribuente della fatturazione e se l'aspettativa del contribuente, in base al principio del legittimo affidamento, si possa basare su precedenti e analoghi accertamenti contabili eseguiti dalle autorità fiscali risultati regolari e conformi alla normativa nazionale.</i></p>

* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-489/20	LITUANIA	<p>Dogane - Prodotti importati illegalmente nel territorio doganale dell'UE e successivamente sequestrati - Estinzione dell'obbligazione doganale - Esigibilità dei diritti di accisa e di IVA all'importazione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 124 ("<i>Estinzione</i>"), paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, degli articoli 2, lettera b), e 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE nonché degli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), e 70 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto</p> <p><i>Dubbio se possono essere considerate quali cause di estinzione dell'obbligazione doganale il sequestro e la successiva confisca di merci di contrabbando dopo che le stesse siano state introdotte irregolarmente nel territorio doganale dell'Unione. Nel caso di risposta affermativa, dubbio se permanga l'obbligo di pagare l'accisa e/o l'IVA all'importazione sulla merce di contrabbando introdotta illegalmente nel territorio doganale dell'UE.</i></p>
C-513/20	PORTOGALLO	<p>Fiscalità- Esenzione IVA – Cure termali</p> <p>Interpretazione della nozione di "operazioni strettamente connesse all'ospedalizzazione e alle cure mediche", di cui all'art. 132, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva IVA.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare esenti da IVA i corrispettivi percepiti da una società portoghese per il servizio accessorio di apertura di schede individuali di «iscrizione a cure termali», in quanto rientranti nella nozione di «operazioni strettamente connesse» alle prestazioni esenti di «termalismo classico».</i></p>
C-515/20	GERMANIA	<p>Fiscalità- Direttiva IVA - Aliquota fiscale ridotta – Ambito di applicazione – Nomenclatura combinata – Principio di neutralità fiscale</p> <p>Interpretazione degli articoli 98 – aliquote ridotte e ricorso alla nomenclatura combinata e 122 – applicabilità dell'aliquota ridotta – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p>

		<p><i>Dubbio se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, la nozione legna da ardere debba comprendere qualsiasi tipo di legno che sia destinato esclusivamente alla combustione come i trucioli di legno utilizzati come combustibile e se uno Stato membro, che abbia istituito un'aliquota ridotta per la cessione della legna da ardere, ne possa delimitare l'ambito di applicazione ricorrendo alla nomenclatura combinata nel rispetto del principio della neutralità fiscale.</i></p>
C-599/20	LITUANIA	<p>Dogane - Codice doganale comunitario - Valore in dogana di merci importate- Determinazione – Legame tra venditore e compratore Interpretazione degli articoli 29, paragrafo 1, lettera d) e 31, paragrafo 1 – valore in dogana delle merci - del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario e dell'articolo 143, paragrafo 1, lett. b), e) o f) – valore in dogana - del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92.</p> <p><i>Dubbio sull'esatta qualificazione del legame tra venditore e acquirente al fine della determinazione del valore in dogana delle merci importate e dubbio se, in assenza del valore della transazione, si possa determinare lo stesso valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore di merci che hanno la stessa origine.</i></p>
C-607/20	REGNO UNITO	<p>Direttiva IVA – Erogazione di buoni acquisto ai dipendenti a fini incentivanti - Ascrivibilità o meno all'attività professionale dell'impresa Interpretazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se le prestazioni consistenti nella attribuzione di premi ai dipendenti nella forma di buoni acquisto siano assimilabili alle prestazioni di servizi a titolo oneroso, ai fini dell'applicazione dell'IVA e se per la risposta a tale quesito sia rilevante che il soggetto</i></p>

		<i>passivo persegua uno scopo imprenditoriale e che i buoni acquisto consegnati ai dipendenti siano destinati ad esigenze proprie di questi ultimi e possano essere utilizzati ai fini privati degli stessi.</i>
C-637/20	SVEZIA	Direttiva IVA - Definizione di buono e di buono multiuso - Aliquota IVA applicabile Interpretazione dell'art 30 bis – definizione di buono – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. <i>Dubbio se una carta per turisti – cd. city card - che conferisce al suo titolare il diritto di ottenere taluni servizi in un determinato luogo per un periodo limitato e fino ad un certo valore, possa essere considerata buono o buono multiuso così come definito dalla direttiva 112/2006/CE – direttiva IVA.</i>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-387/20	POLONIA	<p>Successione testamentaria Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.</p> <p><i>Dubbio in merito alla facoltà sulla base del diritto UE per un cittadino di uno Stato terzo di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza; dubbio se il cittadino di tale Paese terzo che risiede nello Stato membro possa effettuare la scelta della legge che regola la successione essendo in vigore tra lo Stato membro ed il Paese terzo un accordo bilaterale, che benché non disciplini la scelta della legge, designa però la legge applicabile sulla base di criteri oggettivi.</i></p>
C-491-496/20 e C-506-509/20 e C-511/20	POLONIA	<p>Stato di diritto in Polonia Interpretazione degli artt. 2, 4 e 19 TUE - artt. 267 e 279 TFUE e art. 160 del regolamento di procedura della Corte di giustizia UE.</p> <p><i>Dubbio se un organo giurisdizionale nazionale - il Presidente della sezione disciplinare della Corte Suprema Polacca - chiamato a pronunciarsi nella causa volta ad accertare l'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice del Sąd Najwyższy - Corte Suprema polacca- per gravi irregolarità nelle procedure di nomina, debba astenersi dal richiedere la trasmissione del fascicolo di causa in attesa della decisione nella causa C-791/19 Commissione c. Polonia considerato che in detto procedimento la CGUE ha con ordinanza cautelare chiesto la sospensione delle norme polacche che fondano la competenza della citata sezione disciplinare; dubbio se un giudice, investito della domanda di accertamento dell'inesistenza di un rapporto di servizio di un giudice nazionale dovuta a "rilevanti</i></p>

		<p><i>violazioni durante la procedura di nomina” ha il dovere di adottare provvedimenti provvisori finalizzati, nella sostanza, a impedire che il convenuto in un tale giudizio sia chiamato a giudicare in quella e in altre cause nelle quali debba trovare applicazione il diritto dell’Unione , dubbio sulla configurabilità nelle citate circostanze del diritto di adire un giudice, dubbi infine sui meccanismi di funzionamento dell’art. 267 TFUE in tali circostanze.</i></p>
C-559/20	GERMANIA	<p>Diritti di proprietà intellettuale – Violazione - Diffida stragiudiziale – Spese e onorari di avvocato – Risarcimento del danno Interpretazione degli artt. 13 – risarcimento del danno – e 14 – spese giudiziarie – della direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – cd direttiva enforcement.</p> <p><i>Dubbio se le spese di avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale, volta ad ottenere, in via stragiudiziale e mediante diffida, una pretesa inibitoria nei confronti dell’autore della violazione rientrano tra le spese giudiziarie o altri oneri o nelle spese rimborsabili a titolo di risarcimento del danno.</i></p>
C-560/20	AUSTRIA	<p>Rilascio di permesso di soggiorno - Diritto al ricongiungimento familiare qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori Interpretazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.</p> <p><i>Dubbio se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare le norme dell’Unione Europea sul diritto al ricongiungimento familiare, qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di</i></p>

		<p><i>soggiorno ai suoi genitori. Nel caso di risposta positiva dubbio se la domanda di ricongiungimento debba essere presentata entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato e, nel caso di risposta positiva, quali sono i criteri che devono essere applicati per valutare la tempestività della domanda di ricongiungimento familiare.</i></p> <p><i>Dubbio se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell'Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha bisogno di assistenza costante da parte dei genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine.</i></p> <p><i>Dubbio se nell'ambito di un procedimento di riconoscimento familiare uno Stato membro possa esigere che i genitori del rifugiato dimostrino di avere diritto ad un alloggio abituale e di disporre di una assicurazione medica obbligatoria e di risorse stabili e se tale richiesta dipenda dalla circostanza che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.</i></p>
C-601/20	LUSSEMBURGO	<p>Giustizia e diritti fondamentali /Tutela dei dati personali - Richiesta di limitazione dell'accesso alle informazioni relative al titolare effettivo di una società per azioni</p> <p>Interpretazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), della direttiva 2018/843 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e del regolamento 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGDP)</p> <p><i>Validità dell'art. 1 della direttiva (UE) 2018/843 che impone agli Stati membri di rendere accessibili al pubblico le informazioni sui titolari effettivi di società e altri soggetti giuridici quali associazioni, trust e simili - alla luce degli artt. 7 e 8 della CDFUE aventi ad oggetto</i></p>

		<p><i>il diritto al rispetto della vita privata e familiare ed il diritto alla protezione dei dati personali e del regolamento 2016/679 RGPD;</i></p> <p><i>in subordine dubbio sull'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali di cui alla citata direttiva in presenza delle quali possono essere previste deroghe all'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di società per azioni.</i></p>
C-604/20	GERMANIA	<p>Giustizia e diritti fondamentali/Lavoro e Politiche sociali - Competenza giurisdizionale internazionale - Citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che non è il suo datore di lavoro ma è direttamente responsabile sulla base di una lettera di patronage- Determinazione della legge applicabile</p> <p>Interpretazione degli artt. 6, 17 e 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio circa i possibili criteri di collegamento per la determinazione della competenza giurisdizionale internazionale nel caso di citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che, pur non essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso.</i></p>
C-617/20	GERMANIA	<p>Successioni con implicazioni transfrontaliere</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato</p>

		<p>successorio europeo, con particolare riferimento agli artt. 13 e 28 che, in caso di rinuncia all'eredità, fermo restando il criterio generale della competenza del giudice, e dell'applicabilità della legge, dello SM di residenza del <i>de cuius</i>, consentono agli eredi di presentare la relativa dichiarazione di rinuncia altresì al giudice dello SM in cui risiedono, conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare efficace la dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice dello Stato Membro di residenza dell'erede – Olanda nella fattispecie – in sostituzione di quella da presentare dinanzi al giudice della successione – Germania, nella fattispecie – e, in caso negativo, dubbi circa le modalità formali e linguistiche in cui il rinunciante sarebbe tenuto a informare il giudice della successione.</i></p>
<p>C-646/20</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>Scioglimento del matrimonio - Nozione di «decisione» – Divorzio concluso in base al diritto italiano mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all'ufficiale dello stato civile – Riconoscimento in un altro Stato membro</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, artt. 21 ("<i>Riconoscimento delle decisioni</i>"), par. 2 e 46, relativo agli atti pubblici e agli accordi.</p> <p><i>Dubbio se l'accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all'Ufficiale di Stato civile italiano possa essere iscritto nel registro tedesco dei matrimoni senza che sia necessario il ricorso ad un'ulteriore procedura di riconoscimento.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativa, dubbio se il divorzio raggiunto con le modalità di cui sopra possa essere riconosciuto ed eseguito in altro Stato membro alla stregua di un atto pubblico ovvero di un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva.</i></p>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-587/20	DANIMARCA	<p>Lavoro e politiche sociali - Incarico di segretario generale di un'organizzazione sindacale – Principio di non discriminazione per ragioni di età</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3 ("Campo di applicazione"), paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.</p> <p><i>Dubbio se l'incarico di segretario generale di settore di una organizzazione sindacale rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78, ai fini dell'operatività del principio di non discriminazione, in particolare per ragioni di età.</i></p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-463/20	SPAGNA	<p>Appalti pubblici – Affidamento servizi sociali a enti senza scopo di lucro Interpretazione dell’art. 49 TFUE (“Libertà di stabilimento”), dell’art. 56 TFUE (“Libera prestazione di servizi”) e degli artt. 76 (“Principi per l’aggiudicazione degli appalti”) e 77 (“Appalti riservati per determinati servizi”) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa della Comunità autonoma di Valencia che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla concertazione con enti privati senza scopo di lucro ai fini dell’erogazione di servizi sociali alle persone in cambio del rimborso delle spese, senza attenersi alle procedure previste dalle norme UE in materia di appalti pubblici e a prescindere dal valore stimato, semplicemente mediante la qualifica di tali figure come non contrattuali.</i></p>
C-473/20	BULGARIA	<p>Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - Modifica degli elementi essenziali contenuti nel prospetto - Obbligo di aggiornamento tempestivo del prospetto- Nozione di “elementi essenziali” Interpretazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, artt. 69, par. 2, 72 e 99-bis.</p> <p><i>Dubbio se qualsiasi modifica delle informazioni minime necessarie contenute nei prospetti rientri nella nozione di «elementi essenziali» ai sensi della normativa europea e comporti, pertanto, l’obbligo di aggiornamento tempestivo dei prospetti medesimi.</i></p>

		<p><i>Dubbio se l'informazione riguardante la modifica della composizione del consiglio di amministrazione di una determinata società di gestione con membri che non siano dirigenti e che non svolgano mansioni amministrative rientri nella nozione di «elementi essenziali».</i></p> <p><i>Dubbio se sia consentito infliggere una sanzione a una società di gestione, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, solo nel caso in cui essa ometta ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori.</i></p>
C-502/20	BELGIO	<p>Qualifiche professionali - Prestazioni di servizi di natura temporanea ed occasionale- Libertà di stabilimento</p> <p>Interpretazione della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, artt. 5 (<i>“Principio di libera prestazione di servizi”</i>), 6 (<i>“Esenzioni”</i>) e 7 (<i>“Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore”</i>) in combinato disposto con gli artt. 49 sulla libertà di stabilimento e 56 TFUE sulla libera prestazione di servizi.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE, ed in particolare con la libertà di stabilimento, una interpretazione del diritto nazionale che impedisce ad un prestatore di servizi che trasferisca la propria sede di stabilimento in un altro Stato membro di iscriversi nel suo paese di origine al registro delle prestazioni temporanee e occasionali al fine di esercitarvi un'attività temporanea e occasionale.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione una interpretazione del diritto nazionale secondo il quale la natura temporanea ed occasionale dell'attività professionale è esclusa ogni qual volta le prestazioni svolte abbiano una determinata ricorrenza oppure se il professionista abbia sul territorio nazionale una infrastruttura di supporto.</i></p>
C-537/20	GERMANIA	<p>Mercato interno/Fiscalità - Fondi immobiliari specializzati – Imposta sulle società – Distinzione tra fondi immobiliari specializzati nazionali ed esteri – Esenzione dall'imposta</p>

		<p>sulle società dei soli fondi immobiliari specializzati nazionali – Disparità di trattamento – Giustificazione</p> <p>Interpretazione dell'art. 63 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea, ed in particolare con il divieto di introdurre restrizioni sui movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, una normativa nazionale che esenti da imposta sulle società i fondi immobiliari specializzati nazionali con investitori esclusivamente stranieri e assoggetti invece a tassazione i fondi immobiliari specializzati esteri con investitori esclusivamente stranieri limitatamente ai redditi da locazione conseguiti sul territorio nazionale.</i></p>
C-633/20	GERMANIA	<p>Assicurazioni collettive – Intermediazione assicurativa</p> <p>Interpretazione delle nozioni di intermediazione assicurativa/intermediario assicurativo di cui alla direttiva n. 2002/92 (applicabile <i>ratione temporis</i>), poi abrogata e rifiuta nella direttiva n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare "intermediario assicurativo" il contraente di una polizza di assicurazione collettiva che offra, dietro corrispettivo, le adesioni alla polizza medesima.</i></p>

TRASPORTI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-453/20	REP. CECA	<p>Direttiva Recast – Qualificazione delle banchine per il carico/scarico merci Interpretazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico - cd. direttiva <i>Recast</i>.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di qualificare il luogo di carico e scarico per il trasporto delle merci, compresi i relativi binari, come elementi dell'infrastruttura ferroviaria, anziché come "service facilities", con le conseguenti ripercussioni nella determinazione del canone di accesso da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria.</i></p>

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-440/20	GERMANIA	<p>Tutela dei consumatori/Ambiente/Trasporti – Dieselgate Interpretazione del regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e della direttiva 2007/46 e del regolamento n.385/2009 che istituiscono un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di “impianto di manipolazione”, dubbio sulla nozione di “uso normale”, liceità delle strategie di riduzione delle emissioni in funzione della temperatura “finestra termica”, dubbio sulla nozione di «necessità» ai sensi della deroga dubbio sulla nozione di «danni» ai sensi della deroga, effetti giuridici e sanzionatori delle violazioni del diritto dell’Unione.</i></p>
C-536/20	LITUANIA	<p>Nozione di professionista in capo a persona che agisce per conto di terzi- Obblighi di informazione del consumatore gravanti sull’intermediario Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla nozione di professionista, art. 2 (“Definizioni”), punto 2, 6 (“Obblighi di informazione per i contratti a</p>

distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali”), paragrafo 1, lettere c) e d) e par. 5, 8 (“Requisiti formali per i contratti a distanza”), paragrafo 1 e 7, lettera a)

Dubbio se la nozione di professionista ricomprenda sia l'imprenditore che agisce per conto proprio sia una persona che agisce in nome e per conto di un professionista.

Dubbio se sia rilevante, per l'interpretazione della nozione di professionista, che la persona che agisce in nome o per conto di un professionista abbia fornito al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutte le informazioni che riguardano il professionista principale.

Dubbio se il rapporto giuridico che si è instaurato tra le parti della controversia possa essere qualificato come prestazione di un duplice servizio - distribuzione di biglietti e organizzazione di eventi-, di modo che sia il venditore dei biglietti sia l'organizzatore dell'evento possano essere considerati professionisti, vale a dire parti del contratto concluso da un consumatore.

Dubbio se, al fine di garantire una efficace tutela dei consumatori, tale per cui gli stessi comprendano inequivocabilmente quale sia la parte del contratto contro la quale agire in giudizio nel caso di inadempimento, sia sufficiente che il professionista fornisca, prima della conclusione di un contratto a distanza, informazioni dettagliate, comprese le informazioni sul prestatore del servizio e sul rimborso dei biglietti, unicamente nel regolamento relativo alla prestazione di servizi, messo a disposizione del consumatore sul sito internet dell'intermediario.

Dubbio se le informazioni contenute nel regolamento relativo alla prestazione di servizi pubblicato sul sito internet dell'intermediario possano essere considerate parte integrante del contratto a distanza a prescindere dal fatto che le stesse non siano state fornite al consumatore su un supporto durevole.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-534/20	GERMANIA	<p>Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – Fondamento normativo - Responsabile dei dati personali – Rapporto di lavoro – Risoluzione - Divieto di rimozione</p> <p>Interpretazione dell'art 37, par 1 - designazione del responsabile della protezione dei dati – e dell'art. 38, par 3, seconda frase - posizione del responsabile della protezione dei dati - del Regolamento (UE) n. 2016/679- regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una norma nazionale che preveda la inammissibilità della risoluzione del rapporto di lavoro del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la risoluzione avvenga per motivi inerenti all'adempimento dei suoi compiti; nel caso di risposta affermativa, dubbio sul fondamento normativo della disposizione dell'art. 38, par 3, seconda frase del Regolamento (UE) n. 2016/679 che prevede il divieto di rimozione o penalizzazione del responsabile della protezione dei dati personali.</i></p>